



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 2 marzo 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 9/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), la Sezione nell'ultimo deliberato, relativo al consuntivo 2015 (deliberazione n. 407/2018/PRNO), concludeva senza osservazioni.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021, nonché sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019 e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito rappresentata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è tale da esprimere il

conseguimento degli equilibri (nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000) e del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato nei termini di legge, con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	720.310,04
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	1.020.712,95
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	1.741.022,99
Equilibrio di bilancio (W2)	1.317.704,98
Equilibrio complessivo (W3)	1.131.494,96

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	6.945.937,32
Residui attivi	2.864.025,56
Residui passivi	3.850.840,19
FPV	767.745,68
Risultato di amministrazione	5.191.377,01
Totale accantonamenti	2.199.741,98
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>1.375.316,94</i>
Totale parte vincolata	1.443.020,86
Totale parte destinata agli investimenti	661.912,95
Totale parte libera	886.701,22

In ordine alle quote accantonate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE (€ 1.375.316,94) evidenzia una percentuale del 48,02% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 2.864.025,56);
- il risultato di amministrazione evidenzia un accantonamento per fondo rischi e contenzioso pari ad € 425.000,00; dalla documentazione agli atti emerge che le quote

accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2, lett. h), del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;

- non ci sono quote accantonate sul risultato di amministrazione per il fondo per perdite partecipate al 31.12.2019. L'Organo di revisione, nella propria relazione, dà atto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2019 e nei due precedenti.

Gestione dei residui – capacità di riscossione - attività di contrasto all'evasione tributaria

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2019 è pari ad € 2.864.025,56, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 3.255.298,07). La loro composizione è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 1.120.745,40 (39,13% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 1.743.280,16 (60,87% del totale).

Si evidenzia che il 60,87% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui, mentre il 39,13% è di nuova formazione (gestione di competenza).

Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali è pari al 47,99%. In particolare, la capacità di riscossione dell'Ente evidenzia una certa sofferenza nella riscossione dei residui del titolo III, con una percentuale di riscossione pari al 18,64%.

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.178.281,73	980.203,86	83,19%
Tit. 3 residui	567.178,13	105.740,47	18,64%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	8.244.596,79	7.434.009,32	90,17%
Tit. 3 competenza	2.353.833,50	2.134.408,67	90,68%

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si segnala la voce "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI", con accertamenti pari ad € 630.000,00 e riscossioni pari ad € 162.654,00 (25,82% di riscossione).

Per quanto concerne, invece, la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si osservano i seguenti dati: fitti attivi e canoni patrimoniali - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 459.442,93 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 27.424,55 (5,97% di riscossione); proventi acquedotto - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 47.983,12 e residui riscossi nel 2019 pari a zero.

Quanto rappresentato denota una certa difficoltà nella gestione dei residui, nonché nell'attività di riscossione dell'Ente. Si è chiesto, pertanto, di indicare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la predetta attività, nonché gli importi riscossi sino ad oggi; a tale riguardo è stato dichiarato quanto segue: *"In merito alla "gestione dei residui ed efficienza nella riscossione", l'Ente presenta, come segnalato dalla Corte nella nota*

istruttoria, un ammontare dei residui attivi pari ad € 2.864.025,56, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 3.255.298,07) e rispetto ai quali si evidenzia una certa sofferenza nella riscossione, in particolare per i residui attivi iscritti al titolo III. Tale circostanza ha indotto l'Ente, nel rispetto dei Principi Contabili, ai necessari accantonamenti, in particolare nell'avanzo di amministrazione 2019 come di seguito specificato. Per alcuni di essi (entrate da canoni non ricognitori, fitti attivi e diritti di superficie, certificati bianchi o titoli energetici), che presentano particolare criticità, l'accantonamento è stato per l'intero valore proprio a causa dell'elevato grado di incertezza in tema di possibile riscossione. Si evidenzia in particolare la seguente situazione di smaltimento dei residui attivi al 31.12.2019, come di seguito specificato, relativamente alle principali poste di bilancio comprensive dell'attività di contrasto all'evasione tributaria:

<i>descrizione</i>	<i>residuo al 31.12.2019</i>	<i>residuo al 31.12.2020</i>	<i>residuo al 10.12.2021</i>
<i>Imposta municipale propria (IMU)</i>	€ 98.995,17	€ 0,00	€ 0,00
<i>TARI – Tassa sui rifiuti*</i>	€ 492.567,65	€ 97.453,98	€ 0,00
<i>TASI – Tassa sui servizi</i>	€ 113.113,17	€ 48.401,99	€ 48.401,99
<i>Accertamenti IMU</i>	€ 00,00	€ 101.000,00	€ 0,00
<i>Accertamenti TASI</i>	€ 174.964,70	€ 48.741,32	€ 0,00

Si specifica, in proposito, che il recupero da evasione tributaria è puntualmente monitorato da parte dell'Ufficio Tributi. Il riscontro, in questa sede, effettuato sui dati degli incassi a rendiconto sull'annualità dal 2019, non evidenzia accumuli di residui se non relativamente alla sola annualità precedente e per accertamenti emessi anche in prossimità della fine dell'esercizio.

* Relativamente alla Tari (il cui importo è comprensivo degli accertamenti), nel 2019 è stata eseguita dall'ufficio preposto una straordinaria attività suppletiva accertativa su più anni (cinque) al fine di evitare l'eventuale prescrizione del credito. Le attività intraprese sono state: - la messa a ruolo dei morosi; - maggiore frequenza nell'invio dei solleciti.

Tit. III – Entrate Extratributarie:

Fitti attivi e diritti di superficie e canoni patrimoniali:

Canoni non ricognitori: il Comune di Castelnuovo del Garda è in attesa del pronunciamento da parte del Tar Veneto su un ricorso ancora attualmente pendente che giustifica il mantenimento del residuo attivo di € 292.700,00. Il Comune, in considerazione di tale situazione ha provveduto, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2019, del relativo Fcde per l'intero importo di € 292.700,00.

Fitti attivi e diritti di superficie

È iscritto a bilancio un residuo attivo pari ad € 49.298,33. Il monitoraggio da parte del Comune avviene puntualmente, con solleciti alla ditta debitrice, rispetto ad un credito di

difficile riscossione. Il Comune, in considerazione di tale situazione ha provveduto, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2019, del relativo Fcde per l'intero importo di € 49.298,33.

Entrate da vendita di certificati bianchi o titoli energetici

È iscritto a bilancio a residuo attivo un importo di € 14.224,51. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2019, del relativo Fcde per l'intero importo € 14.224,51.

Affidamento in concessione della Gestione dei pubblici esercizi presso gli impianti sportivi

È iscritto a bilancio a residuo attivo un importo di € 50.763,28 relativo all'anno 2016. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per l'intero importo che attualmente risulta iscritto a ruolo.

Canoni per passi carrai

È iscritto a bilancio un residuo attivo di € 38.325,48 relativo all'annualità 2018. Tale residuo al 31/12/2020, a seguito riscossioni avvenute, risulta pari ad € 28.925,48 ed è, per il medesimo importo in attesa di essere riscosso alla data odierna. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, ha provveduto all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per € 28.925,48. La riscossione del relativo credito è stata sospesa a seguito delle conseguenze della pandemia da covid-19 per essere ripresa nel 2022.

Proventi da Parcheggi

È iscritto a bilancio un residuo attivo di € 11.041,38 totali, di cui € 8.862,89 relativo all'annualità 2017 ed € 2.178,49 relativo all'annualità 2018. Il Comune, in considerazione della dubbia esigibilità dello stesso, secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa, all'accantonamento, a valere sull'avanzo di amministrazione 2020, del relativo Fcde per € 11.041,38.

Relativamente alle Entrate di cui al Tit. III – Entrate Extratributarie, si ritiene null'altro possa essere considerato degno di rilievo”.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	6.945.937,32
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-7,84

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente non ha inoltre fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a zero. A tale riguardo, nel questionario concernente il rendiconto 2019, relativamente alla domanda sul corretto aggiornamento della giacenza di cassa al 31.12.2019, si dichiara che *“Non ricorre la fattispecie”*.

Il Collegio ritiene comunque opportuno raccomandare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti), richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

L'Ente registra, infine, un indicatore di tempestività dei pagamenti di - 7,84 giorni per l'anno 2019.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.391.609,99

L'Organo di revisione dichiara nel questionario l'assenza di garanzie o di altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

L'allegato A al Decreto del MEF 30 agosto 2019 *“Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, contenente l'elenco dei mutui per i quali gli Enti hanno la possibilità di rinegoziazione, riporta le seguenti posizioni riguardanti il Comune di Castelnuovo del Garda:

- identificativi prestiti CDP - 4441045/00 e 4441045/01;
- data scadenza ammortamento - 31/12/2023 e 31/12/2023;
- tasso di interesse fisso - 4,600% e 4,750%;
- importo finanziamento concesso - € 1.669.212,09 e € 671.393,97;
- residuo debito all'01/01/2019 - € 568.397,41 e € 230.667,64.

Tuttavia, dalla risposta data alla domanda preliminare del questionario sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e da quello sul rendiconto 2019 emerge che l'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al riguardo è stato comunicato che: *“La rinegoziazione dei mutui identificati con i codici 4441045/00 e 4441045/01 è avvenuta come previsto dall'allegato A del Decreto Mef in data 30/08/2019, in attuazione dell'art. 1 comma 963 della Legge 30/12/2018 n. 145, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente stesso in quanto il tasso di interesse sulla base*

del quale sono stati determinati i nuovi piani di ammortamento è inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario. Si conferma pertanto che l'Ente si è avvalso della facoltà di negoziazione e pertanto la risposta al questionario risulta, per mero errore materiale, non corretta”.

Alla luce delle informazioni fornite, si evidenzia in particolare che, nel questionario sul rendiconto 2019, la tabella al p.to 3 della sezione II riporta valori pari a zero e che, pertanto, non sono stati indicati gli importi relativi ai mutui estinti/rinegoziati, alle risorse derivanti dalla rinegoziazione (distinte tra quelle destinate a spesa corrente e quelle destinate a spesa in conto capitale), nonché ai contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti predisposti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG, in data 15/01/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate. A seguito di richiesta istruttoria è stato precisato che: *“Si ritiene la domanda sia di dubbia interpretazione in quanto il sistema gestionale consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate relativamente agli effetti e nella misura in cui le registrazioni in contabilità finanziaria rilevano obbligazioni attive e passive, in termini di impegni e/o accertamenti/ incassi e pagamenti e conseguenti effetti in termini di costi e ricavi. Si ritiene che sulla scorta di quanto sopra, la risposta positiva richieda altresì una specifica al successivo punto 9.1 in quanto le registrazioni in contabilità finanziaria consentono altresì la scomposizione dei rapporti con le partecipate nelle loro componenti elementari”.*

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze

delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Castelnuovo del Garda (VR):

- rileva, per l'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse e raccomanda la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente, volte ad incrementare la capacità di riscossione;

- raccomanda il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione;

- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti istruttori, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini